

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1189

Integrazione e modifica alla DGR n. 1859 del 30/11/2016 "Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida". Disciplina di attuazione del comma 3, art. 66 del medesimo Regolamento.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Filiere produttive e confermata dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in particolare al comma 3 dell'articolo 66 "Reimpianti" recita testualmente *"L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata"*;
- il Reg. delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione del 15 dicembre 2014 integra il Reg. (UE) n. 1308/2013 riguardo il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione del 7 aprile 2015 reca le modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 riguardo il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

VISTI:

- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010, che approva le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010 per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 19 febbraio 2015, n. 1213, che fissa, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1308/2013, al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 15 dicembre 2015 n. 12272, che approva le disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
- la circolare attuativa di AGEA prot ACIU 2016 n. 49 del 01/02/2016, che adotta le disposizioni nazionali di attuazione del citato decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015;
- la circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. DG PIUE - PIUE 07 n. 0005852 del 25/10/2016 avente ad oggetto: *"Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle*

autorizzazioni e deroghe.".

DATO ATTO

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 30/11/2016 recante "*Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 suppl. del 22/12/2016;
- della Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 202 del 15 dicembre 2016 "*Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e approvazione linee guida*". *Approvazione ed adozione di indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale*", pubblicata sul BURP n. 149 del 29/12/2016;
- dell'allegato "A" alla suddetta Determinazione dirigenziale, in particolare al punto 6 "*Procedimento di impianto/reimpianto*", e al punto 7 "*Reimpianto anticipato*";

VISTE, INOLTRE

- la nota presentata dalla Organizzazione Professionale agricola Coldiretti Puglia del 25 maggio 2017 acquisita al prot. n. 3443 del 25/05/2017, con la quale si chiede alla Regione Puglia di voler recepire negli atti regionali di indirizzo e di gestione del potenziale viticolo quanto previsto dall'art. 66 del reg. (UE) n. 1308/2013;
- la nota presentata dall'Organizzazione Professionale agricola Confederazione Italiana Agricoltori - Puglia del 23 maggio 2017 acquisita al prot. n. 3522 del 25/05/2017 con la quale si chiede alla Regione Puglia di voler recepire negli atti regionali di indirizzo e di gestione del potenziale viticolo quanto previsto dall'art. 66 del reg. (UE) n. 1308/2013;
- la nota presentata dalla Organizzazione Professionale agricola COPAGRI Puglia del 26/05/2017 acquisita al prot. n. 3908 del 26/05/2017 con la quale si chiede alla Regione Puglia di voler recepire negli atti regionali di indirizzo e di gestione del potenziale viticolo quanto previsto dall'art. 66 del reg. (UE) n. 1308/2013;
- la nota presentata dalla Organizzazione Professionale agricola Confagricoltura Puglia del 31/05/2017 acquisita al prot. n. 4036 del 31/05/2017 con la quale si chiede alla Regione Puglia di voler recepire negli atti regionali di indirizzo e di gestione del potenziale viticolo quanto previsto dall'art. 66 del reg. (UE) n. 1308/2013;

CONSIDERATO che con le citate note le Organizzazioni professionali di categoria raccomandano affinché le autorizzazione al reimpianto vengano concesse solo per le superfici vitate conformi alla stessa specifica Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi, richiamandosi al predetto art. 66 del reg. (UE) n. 1308/2013;

CONSIDERATO che la politica vitivinicola regionale tutela il patrimonio viticolo e promuove la valorizzazione delle cultivar autoctone nonché le produzioni dei vini di qualità, con l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'intero sistema vitivinicolo regionale;

RITENUTO opportuno adottare le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in particolare, prevedendo che l'autorizzazione al reimpianto della superficie vitata sia utilizzata nella stessa azienda e che per le superfici ammissibili per la produzione di vini a Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta

il reimpianto sia limitato alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di Origine o Indicazione Geografica.

Per quanto sopra, si propone di modificare l'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 30 novembre 2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016, come di seguito riportato:

il punto 6 viene sostituito, come segue:

“6. Procedimento di impianto/reimpianto

Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione per nuovi impianti può procedere a impiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda.

Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione al reimpianto, provvede a impiantare, entro il termine di validità dell'autorizzazione e nell'ambito della propria azienda, una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura conformi alla stessa specifica Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi.

Il produttore ha l'obbligo di presentare la comunicazione di avvenuto impianto/reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta a Registro.”

- il punto 7 viene integrato, come segue:

“7. Reimpianto anticipato

L'autorizzazione al reimpianto anticipato è rilasciata al produttore che si impegna ad estirpare in un'unica soluzione un'equivalente superficie vitata aziendale regolarmente autorizzata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti.

L'impegno è corredato dalla costituzione di una garanzia fideiussoria a favore della Regione fissato forfettariamente in 8.000 euro per ettaro, con durata di sei anni e rinnovabile automaticamente sino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione che avverrà a seguito di accertamento di avvenuta estirpazione delle superfici vitate pre-esistenti.

L'autorizzazione al reimpianto anticipato può essere richiesta solo dal produttore che non dispone di diritti in portafoglio ancora da convertire.

Se il produttore non effettua l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, o estirpa una superficie inferiore, la superficie impiantata, o la differenza di superficie è considerata impiantata senza autorizzazione.

L'autorizzazione al reimpianto anticipato ha una durata pari a tre anni dalla data della concessione.

Entro tre anni dalla concessione dell'autorizzazione il produttore realizza l'impianto e presenta la comunicazione di avvenuto impianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel Registro.

Nel caso la realizzazione dell'impianto non avviene entro i tre anni l'autorizzazione cessa di produrre effetti e deve ritenersi delegittimata. Si procederà, pertanto, allo svincolo della polizza fideiussoria e chiudere il procedimento amministrativo.

Il produttore presenta comunicazione di avvenuta estirpazione per una superficie vitata corrispondente alla superficie impiantata.

A seguito della comunicazione di avvenuta estirpazione il Servizio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, effettua il controllo in loco, aggiorna lo schedario viticolo e svincola la fideiussione, comunicando al produttore l'esito istruttorio e la chiusura del procedimento amministrativo.

Nel caso in cui entro quattro anni dalla data di impianto il produttore non effettua l'estirpazione della superficie vitata precedente, la nuova superficie vitata è considerata impiantata senza autorizzazione. In tal caso il Servizio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, attiva la procedura sanzionatoria e procede all'escussione della fideiussione.

*La superficie **vitata** estirpata nell'ambito del procedimento di reimpianto anticipato deve essere pari alla superficie impiantata e conforme alla stessa specifica **Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi.***

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di modificare l'Allegato A della Delibera di Giunta n. 1859 del 30 novembre 2016 pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016, come di seguito riportato:

- il punto 6 viene sostituito, come segue:

"6. Procedimento di impianto/reimpianto

Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione per nuovi impianti può procedere a impiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda.

Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un'autorizzazione al reimpianto, provvede a impiantare, entro il termine di validità dell'autorizzazione e nell'ambito della propria azienda, una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura conformi alla stessa specifica Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi.

Il produttore ha l'obbligo di presentare la comunicazione di avvenuto impianto/reimpianto con riferimento all'autorizzazione iscritta a Registro."

- il punto 7 viene integrato, come segue:

“7. Reimpianto anticipato

L'autorizzazione al reimpianto anticipato è rilasciata al produttore che si impegna ad estirpare in un'unica soluzione un'equivalente superficie vitata aziendale regolarmente autorizzata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti.

L'impegno è corredato dalla costituzione di una garanzia fideiussoria a favore della Regione fissato forfettariamente in 8.000 euro per ettaro, con durata di sei anni e rinnovabile automaticamente sino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione che avverrà a seguito di accertamento di avvenuta estirpazione delle superfici vitate preesistenti.

L'autorizzazione al reimpianto anticipato può essere richiesta solo dal produttore che non dispone di diritti in portafoglio ancora da convertire.

Se il produttore non effettua l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, o estirpa una superficie inferiore, la superficie impiantata, o la differenza di superficie è considerata impiantata senza autorizzazione.

L'autorizzazione al reimpianto anticipato ha una durata pari a tre anni dalla data della concessione.

Entro tre anni dalla concessione dell'autorizzazione il produttore realizza l'impianto e presenta la comunicazione di avvenuto impianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel Registro.

Nel caso la realizzazione dell'impianto non avviene entro i tre anni l'autorizzazione cessa di produrre effetti e deve ritenersi delegittimata. Si procederà, pertanto, allo svincolo della polizza fideiussoria e chiudere il procedimento amministrativo.

Il produttore presenta comunicazione di avvenuta estirpazione per una superficie vitata corrispondente alla superficie impiantata.

A seguito della comunicazione di avvenuta estirpazione il Servizio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, effettua il controllo in loco, aggiorna lo schedario viticolo e svincola la fideiussione, comunicando al produttore l'esito istruttorio e la chiusura del procedimento amministrativo.

Nel caso in cui entro quattro anni dalla data di impianto il produttore non effettua l'estirpazione della superficie vitata precedente, la nuova superficie vitata è considerata impiantata senza autorizzazione. In tal caso il Servizio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, attiva la procedura sanzionatoria e procede all'escussione della fideiussione.

*La superficie **vitata** estirpata nell'ambito del procedimento di reimpianto anticipato deve essere pari alla superficie impiantata e conforme alla stessa specifica Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi.”*

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano